

ASSESSORATO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI
E POLITICHE PER LA LEGALITÀ

L'ASSESSORE

Alla Presidente
Simonetta Saliera

Al Consigliere
Tommaso Foti

e p. c.

Servizio Affari della Presidenza

Oggetto: risposta all'interrogazione oggetto n. 2382.

Come noto al Consigliere interpellante, la Regione Emilia-Romagna si è fin da subito impegnata fattivamente affinché il processo c.d. "Aemilia" si svolgesse prima a Bologna ed ora a Reggio Emilia.

Tale scelta è stata motivata dal fatto che i fatti delittuosi riguardanti il processo "Aemilia" si sono verificati in particolare in Emilia-Romagna ed è nel territorio regionale che si è ritenuto opportuno vengano giudicati, anche per poter permettere la più ampia partecipazione della comunità e delle istituzioni locali fin dalle udienze preliminari.

Tali motivi, e naturalmente il forte impatto che i fatti legati al processo "Aemilia" hanno esercitato sulla comunità emiliano-romagnola, il valore simbolico di un processo celebrato vicino ai cittadini nonché l'interesse pubblico di cui è naturalmente portatrice l'amministrazione regionale, hanno reso indispensabile un apporto diretto della Regione.

Lo sdegno e la preoccupazione rispetto alle vicende del caso "Aemilia" hanno dunque imposto alla Giunta di questa Regione di contribuire in maniera straordinaria al funzionamento del servizio di giustizia. Un impegno a cui la Giunta non intende rinunciare e giustificato anche giuridicamente dalle ragioni che di seguito si espongono.

Viale Aldo Moro 38
40127 Bologna

tel 051 527 3221-3222
fax 051 527 3546

assessorecultura@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

A uso interno DP / Classif.

| INDICE | LIV 1 | LIV 2 | LIV 3 | LIV 4 | LIV 5 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

 Fasc.

| ANNO | NUM | SUB. |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Trattandosi di un intervento straordinario finalizzato alla concessione di un contributo, è necessaria una specifica autorizzazione legislativa.

L'iniziativa legislativa n. 2245 risulta peraltro coerente con diversi principi contenuti nello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Particolare rilievo assumono, in proposito:

- l'articolo 2, comma 1, che include, tra gli obiettivi cui la Regione ispira prioritariamente la propria azione, *“l’attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l’effettiva realizzazione (...)”* (lettera a)), nonché *“il rispetto della persona umana, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo”* (lettera d);
- l'articolo 4, comma 1, che in relazione alle politiche del lavoro, sancisce che la Regione opera per *“tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori (...)”* (lettera a)), *“per rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono (...) il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa”* (lett. c)) e per *“promuovere la coesione sociale mediante forme di (...) partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale”*;
- l'articolo 5, comma 1, lett. a), ai sensi del quale la Regione opera per *“tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale (...)”*.

Non vi è, infatti, dubbio che i fenomeni di radicamento criminoso costituiscono un ostacolo allo sviluppo e ledono il rispetto della persona umana. Nel contempo, essi colpiscono la dignità e la sicurezza dei lavoratori ed ostacolano la libera iniziativa economica delle imprese.

Come noto poi, ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione italiana, la giurisdizione e le norme processuali, nonché l'ordinamento civile e penale sono materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (lett. l)), così come l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato (lett. g)).

Tuttavia, occorre porre in luce che mediante l'intervento legislativo n. 2245 la Regione non intende incidere sull'ordinamento penale o processuale, né tanto meno sull'organizzazione amministrativa della giustizia, quanto invece contribuire, in un'ottica di collaborazione interistituzionale e in accoglimento delle istanze provenienti dalla stessa società civile (nota prot 20151202 del 2 dicembre 2015 rivolta al Ministro di Grazia e Giustizia da parte di Cgil, Cisl, Uil, Libera, Legambiente, Associazione della Stampa, Ordine dei Giornalisti), alle spese occorrenti per lo svolgimento del processo di fronte al proprio Giudice Naturale, ossia nel territorio in cui sono state poste in essere le attività criminali di insediamento e di operatività del reato associativo di stampo mafioso.

Il progetto di legge regionale n. 2245 si pone infine pienamente in linea con quanto previsto dalla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (*Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile*), il cui articolo 1, comma 1, dispone che *“la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle*

competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, attraverso la promozione di interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2". In questa precisa ottica, l'articolo 3 della medesima legge consente alla Regione di promuovere e stipulare "accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a: a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso". Lo stesso articolo, al comma 1-bis, puntualizza che "per la realizzazione di progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per (...) l'adeguamento e il miglioramento di strutture (...)"

Occorre infatti rilevare che l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Reggio Emilia di farsi carico, anche a seguito della contribuzione economica da parte della Regione Emilia-Romagna, di tutti gli oneri economici ed amministrativi di allestimento di un'aula speciale all'interno del Tribunale di Reggio Emilia ha ricevuto il nulla osta del Ministero della Giustizia, che per il tramite della propria Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, ha espresso il proprio formale assenso – quindi il pieno accordo - *"a che venga realizzata, nell'ambito di una complessiva collaborazione interistituzionale, tale attività di allestimento"*, dichiarandosi altresì disponibile a curare, ove necessario, l'allestimento degli impianti di multivideosorveglianza, nonché le eventuali implementazioni del sistema di videosorveglianza che si rendessero indispensabili (nota m-dg- DOG. 03/02/2016. 00015691.U).

Di conseguenza, in armonia e nel pieno rispetto dei principi costituzionali, la Regione manterrà la propria disponibilità a cooperare con il Ministero della Giustizia e con le altre amministrazioni dello Stato per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di infiltrazione mafiosa nel nostro territorio.

Cordiali saluti,

Massimo Mezzetti
(documento firmato digitalmente)